



ASSOLOMBARDA

I rincari delle materie prime e i ritardi nelle consegne

Le clausole contrattuali da utilizzare per salvaguardarsi

Speaker

Avv. Andrea Leoni

27.09.2001

Articolo 1467 Contratto con prestazioni corrispettive

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458.

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Articolo 1458 Effetti della risoluzione

La risoluzione del contratto per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

La risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita [1456], non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione [1467, 2652 n. 1].

Francia: art. 1134 prevede che il contratto possa essere modificato solo con il consenso delle parti o per cause previste dalla legge e non lascia spazio al giudice né di modificare né di esmere una delle parti dall'adempimento delle obbligazioni.

Analogamente dispongono anche altri ordinamenti di civil law i quali non prevedono un obbligo delle parti di ridiscutere o rinegoziare il contratto.

Germania: Qualora le circostanze poste a fondamento del contratto siano modificate in modo rilevante dopo la conclusione del contratto, laddove le parti non lo avrebbero concluso o lo avrebbero concluso con un diverso contenuto nel caso in cui avessero previsto detto mutamento, può essere preteso l'adeguamento del contratto nella misura in cui, tenuto conto di tutte le circostanze del singolo caso, con particolare riguardo alla ripartizione legale o convenzionale dei rischi, non si possa imporre ad una parte di rimanere vincolata al contratto immutato.

Svizzera: il Giudice può, su richiesta delle parti, adattare il contratto alle nuove condizioni.

Common law

Inghilterra: Vighe il principio della *strict liability* interpretata in maniera molto restrittiva che impedisce una modifica del contratto anche in casi limiti (cfr *Suez Cases* nei quali la chiusura del canale non fu ritenuta causa di liberazione dell'obbligato).

USA: la giurisprudenza ha interpretato la normativa vigente nei contratti a lunga durata nel senso della ammissione della modificazione giudiziale dei termini del contratto per conservare i benefici a vantaggio di entrambe le parti. Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458.

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Clausola Hardship: rappresenta la volontà delle parti di un contratto di prevedere meccanismi tramite i quali far fronte a circostanze che non erano prevedibili al momento della stipula ed il cui verificarsi potrebbe disequilibrare in modo sostanziale la posizione economica delle parti a beneficio di una sola.

La clausola non copre qualsiasi rischio di modifica di condizioni contrattuali ma opera laddove si verifichi in concreto uno squilibrio che gli stessi contraenti individuano come giusto motivo di rinegoziazione.

La clausola non opera nell'ipotesi in cui la prestazione divenga impossibile (impossibilità sopravvenuta o forza maggiore) ma solo nel caso in cui vi sia una maggiore difficoltà o onerosità nella prestazione.

La clausola ha una sua funzione nei contratti di durata e/o a consegne ripartite.

La struttura della clausola Hardship:

- si pone l'obiettivo di rimediare al verificarsi di circostanze imprevedibili o sopravvenute;
- si pone la funzione di garantire la continuazione del rapporto contrattuale;
- sono bipartite nel senso che prima individuano le circostanze che innescano il meccanismo e poi disciplinano le conseguenze;
- prevede un articolato meccanismo di informazione dell'altro contraente;
- le conseguenze della clausola sono o la sospensione del contratto o la rinegoziazione;
- viene prevista, in caso di mancato accordo, l'individuazione di un soggetto terzo chiamato ad accertare il verificarsi di una situazione di hardship e, eventualmente, di proporre una soluzione alternativa che le parti possono accettare o rifiutare .

Clausole di revisione del prezzo o clausole *open price*

Prevedono la possibilità di una successiva revisione del prezzo rispetto al momento di conclusione del contratto sempre in conseguenza del verificarsi di avvenimenti imprevedibili.

E' necessario individuare preventivamente la composizione del costo del bene e se ed in che modo i fattori di aumento dei singoli componenti assumano rilevanza ai fini della revisione; è possibile prevedere una franchigia; è fondamentale individuare parametri di riferimento che individuino un punto di partenza certo; la prova dell'evento che origina la revisione del prezzo è onere della parte che lo invoca.



ASSOLOMBARDA

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su

